



ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DIRETTIVE IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RACCORDO TRA LA LR 3/2008 ART.1 COMMI 16-32 E IL DPR 160/2010

Art. 1 – Finalità

Le presenti Direttive dispongono la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive in Sardegna, operando un raccordo tra quanto previsto nella LR 3/2008, art.1 commi 16-32 e quanto disciplinato dall'art. 38 del DL112/2008 convertito dalla L 133/2008 e attuato dal DPR 160/2010.

Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 38 del DL 112/2008 e di cui al DPR 160/2010 trovano applicazione in Sardegna nei modi stabiliti dalle presenti Direttive.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti Direttive si intende per:

- “SUAP”: Sportello Unico per le Attività Produttive;
- “attività economiche produttive di beni e servizi”: tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive, l'edilizia e i servizi di cui all'art. 4 della Direttiva 2006/123/CE;
- “impianti produttivi”: gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione;
- “DPR 160/2010”: il DPR 160 del 7 settembre 2010 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DL 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla L 133 del 6 agosto 2008;
- “LR 3/2008”: la Legge Regionale 5 marzo 2008 n.3, art. 1 commi 16-32;
- “DUAAP”: la Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive di cui all'art. 1 comma 21 della LR 3/2008, comprese le ipotesi di cui all'art. 19 della L 241/90;
- “procedimento unico”: il procedimento SUAP di cui alle presenti Direttive;
- “pratica SUAP”: la pratica inerente il procedimento unico;
- “Enti Terzi”: le altre Amministrazioni Pubbliche e/o gli uffici, anche comunali, diversi dal SUAP, titolari degli endoprocedimenti e/o competenti alle verifiche e ai controlli in base alla normativa di settore vigente;
- “modulistica regionale”: la modulistica unificata regionale, reperibile presso il “portale regionale” contenente gli elementi necessari per le diverse tipologie di procedimenti rientranti nel campo di applicazione del procedimento unico;

- “portale regionale”: il portale istituzionale della Regione Sardegna www.sardegناسuap.it dedicato alle imprese;
- “software regionale”: servizio web per la presentazione e la gestione telematica del procedimento unico, accessibile per l'imprenditore dal portale regionale;
- “Comunicazione Unica”: l'istituto di cui all'art. 9 del DL 7/2007, convertito con modificazioni dalla L 40/2007.

Per tutto quanto non espressamente definito nelle presenti Direttive, si rinvia all'art.1 comma 17 della LR 3/2008 e all'art. 1 del DPR 160/2010.

Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

La competenza del SUAP si estende a qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l'attività economica e produttiva o i locali e/o gli impianti che siano finalizzati all'attività produttiva stessa.

Pertanto, le presenti Direttive si applicano:

- ai procedimenti relativi a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività economiche produttive di beni e servizi;
- ai procedimenti inerenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluse le verifiche connesse agli interventi edilizi.

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti Direttive:

- tutte le vicende per le quali all'imprenditore non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
- gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico quali, ad esempio, gli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, compresa la gestione della Comunicazione Unica;
- le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;
- le procedure di condono edilizio e di sanatoria.

I procedimenti di cui sopra non sono di competenza SUAP, salvo espressa differente previsione normativa.

Art. 4 – Esclusioni

Sono escluse dal procedimento unico le seguenti procedure e gli atti ad esse propedeutici o direttamente collegati, in quanto regolate da leggi speciali che normano diversamente il procedimento, anche in ossequio al principio di cui all'art. 1 comma 2 della L 241/1990:

- in conformità all'art.2 comma 4 del DPR 160/2010, gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e ss. del DLgs 163/2006;
- i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedure ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico;
- i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;



ASSESSORATO DEL L'INDUSTRIA

- la verifica ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettere m), m-bis) ed n), del D. Lgs. n. 4/2008, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la valutazione di incidenza ambientale, l'Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del DLgs 152/2006, articoli 208, 209 e 211, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo Decreto;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi; tali interventi sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 rilasciata dall'Assessorato regionale dell'Industria ai sensi dell'art.6 comma 4 della LR 3/2009;
- il parere regionale di compatibilità di cui all'art.5, comma 1 della LR 10/2006 il quale deve essere acquisito preventivamente alla presentazione della DUAAP;
- il parere regionale di compatibilità di cui all'art.40, comma 2 della LR 23/2005 il quale deve essere acquisito preventivamente alla presentazione della DUAAP;
- l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private di cui all'art.7 della LR 10/2006, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle strutture a più elevata complessità di cui all'art. 6 comma 2 punto b) della stessa Legge;
- l'accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione privata di cui all'art. 41 della LR 23/2005;
- le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal R.D. 1443/1927, dalla LR 15/1957 e dalla LR 30/1989;
- la procedura dell'Intesa di cui all'art. 11 comma 1, lettera c) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR;
- le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici, nonché l'effettuazione di interventi di manomissione o modifica di tali spazi. In tale caso, la DUAAP potrà essere presentata solo successivamente al rilascio di tale atto;
- le assegnazioni di lotti all'interno delle aree gestite dai Consorzi Industriali, e le approvazioni dei progetti quando la realizzazione di un intervento sia subordinata alla cessione di aree e/o alla stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS etc.). In tal caso, l'assenso dell'Ente interessato deve essere acquisito prima della presentazione della DUAAP. Nei procedimenti in Conferenza di Servizi, potendosi verificare una modifica del progetto originario in seguito ai rilievi degli ulteriori Enti coinvolti, il SUAP convocherà anche tali Amministrazioni, per la tempestiva valutazione di ogni variazione rispetto a quanto preliminarmente assentito;
- i casi di cui all'art. 4 del D.A. 2266/U del 22.12.1983, quando sia prevista la possibilità di incremento dell'indice ordinario o di superamento di soglie dimensionali da legittimarsi mediante approvazione del Consiglio Comunale e/o dell'Assessorato regionale competente. In tal caso, tali approvazioni devono essere acquisite preventivamente rispetto alla presentazione della DUAAP;
- i procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati, disciplinati dal Titolo V del D.Lgs 152/2006, e dagli Allegati 1-4 alla parte IV del Decreto;

- i procedimenti relativi alla gestione e all'aggiornamento del potenziale produttivo viticolo di cui alla Deliberazione G.R. 38/18 del 6 agosto 2009 "Disposizioni regionali applicative del Reg. (CE) n. 479/08 relative al potenziale produttivo viticolo";
- il procedimento di deroga di cui all'art. 6 del DPR 37/1998; in questo caso, il procedimento è gestito direttamente dal Comando Provinciale e dalla Direzionale Regionale dei Vigili del Fuoco prima della presentazione della DUAAP al SUAP.

Fermo restando l'elenco di cui sopra, è demandata al Coordinamento regionale SUAP l'individuazione di ulteriori fattispecie riconducibili a leggi speciali, secondo le competenze di cui al successivo art. 21.

Art. 5 - Il SUAP

Il SUAP competente per territorio è l'interlocutore unico dell'imprenditore.

I Comuni garantiscono nei propri bilanci adeguate risorse finanziarie per il reperimento del personale e delle attrezzature ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni del SUAP.

Gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche dichiarano l'irricevibilità delle pratiche inerenti il procedimento unico ad essi inoltrate, dandone comunicazione al SUAP competente per territorio, il quale provvede ad informare l'interessato circa le corrette modalità di presentazione della pratica.

In ogni caso, gli altri uffici comunali e le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nel procedimento unico non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.

Le comunicazioni di qualsiasi natura rivolte all'impresa da parte degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, esclusi i provvedimenti prescrittivi e interdittivi di cui al successivo art. 17, devono obbligatoriamente essere inoltrate dal SUAP competente per territorio.

In caso di attività insistenti nel territorio di più Comuni, la pratica dovrà essere presentata presso il SUAP del Comune nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell'impianto o - in caso tale ripartizione non sia chiaramente individuabile - in uno qualsiasi dei Comuni interessati. Il SUAP ricevente provvederà a indirizzare la pratica ai restanti Comuni coinvolti, trattando gli stessi alla stregua di Enti Terzi.

Per le attività imprenditoriali delocalizzate e prive di impianto produttivo stabile, la DUAAP dovrà essere presentata presso il SUAP del Comune in cui la società ha la sede legale, ovvero presso il SUAP del Comune di residenza del titolare della ditta individuale, ovvero presso il SUAP del Comune dove si intende avviare e/o svolgere l'attività.

Art. 6 – Presentazione della pratica

Il procedimento unico ha inizio con la presentazione telematica della pratica SUAP tramite le seguenti modalità:

- in caso di pratica SUAP contestuale alla Comunicazione Unica e ricadente nell'ambito di applicazione della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, la presentazione va effettuata contestualmente alla Comunicazione Unica tramite il sistema informativo messo a disposizione dal Registro Imprese - attualmente individuato in ComUnicaStarweb accessibile dal portale <http://starweb.infocamere.it/starweb> - secondo le disposizioni del DPR 160/2010;
- in tutti gli altri casi la pratica SUAP va presentata al SUAP competente per territorio tramite il *software* regionale accessibile dal portale www.sardegna-suap.it; nel caso il SUAP competente per territorio non abbia aderito al *software* regionale, la pratica va presentata dal sito indicato dal portale www.impresainungiorno.it per tale SUAP.



- nel caso in cui il SUAP non abbia a disposizione un apposito sito web per la presentazione e la verifica della pratica, l'imprenditore può comunque inviare la pratica SUAP via PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del SUAP competente per territorio, pubblicata sul portale www.impresainungiorno.it.

Tutte le pratiche SUAP devono comunque rispettare i requisiti tecnici previsti dall'art. 5 delle specifiche tecniche dell'allegato al DPR 160/2010.

La pratica SUAP è presentata dall'imprenditore o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c del DPR 160/2010, corredata - quando necessario - dalle dichiarazioni di conformità rese da professionisti abilitati nei modi stabiliti dalla LR 3/2008, dalle relazioni e dagli elaborati progettuali.

Per la presentazione della pratica SUAP deve essere utilizzata la DUAAP e/o l'ulteriore modulistica regionale; l'utilizzo di modulistica difforme può essere ammesso dal SUAP solo a parità di contenuti.

È sempre obbligatorio per l'impresa, a pena di irricevibilità della pratica SUAP, indicare un domicilio elettronico (PEC) dove ricevere qualsiasi notifica o comunicazione inerente il procedimento unico.

Art. 7 - Firma digitale e formati ammessi

Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elaborati tecnici devono essere firmati digitalmente a pena di irricevibilità dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi; la firma digitale del soggetto interessato può essere sostituita da quella di altro soggetto incaricato a mezzo di procura speciale con le stesse modalità previste per la Comunicazione Unica in base a quanto disposto dall'art.3 comma 1 lettera c) del DPR 160/2010, purché tale opzione sia chiaramente indicata nella modulistica regionale; la mancanza della procura comporta altresì l'irricevibilità della pratica SUAP.

Non è richiesta la sottoscrizione digitale sui documenti da presentare in copia.

La modulistica regionale e i documenti devono essere obbligatoriamente inoltrati in formato pdf/A, e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf, mentre la pratica nel suo complesso non dovrà superare la dimensione massima di 50 MB.

Nel caso di pratiche eccedenti la dimensione massima consentita dalle infrastrutture tecnologiche usate dal SUAP è possibile concordare con il SUAP metodi di trasmissione telematici alternativi, pur nel rispetto dell'art. 5 comma 5 del DPR 160/2010.

Art. 8 - Procedimento presso il SUAP

Il SUAP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della pratica SUAP correttamente compilata trasmette per via telematica la DUAAP e la documentazione allegata agli Enti Terzi.

La pratica SUAP è trasmessa agli Enti Terzi attraverso il *software* regionale. Gli Assessorati regionali e gli altri Enti e Agenzie regionali utilizzano quale strumento di gestione della pratica il *software* regionale. Gli Assessorati regionali e gli altri Enti ed Agenzie regionali possono utilizzare il proprio sistema informativo unicamente se interoperabile con il *software* regionale.

In caso di non adesione al *software* regionale da parte del SUAP o da parte di un Ente Terzo la pratica SUAP è trasmessa tramite PEC o tramite SPC.

In caso di indisponibilità di una casella PEC da parte degli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, la trasmissione potrà avvenire mediante la posta elettronica ordinaria, purché vi sia certezza della

correttezza degli indirizzi utilizzati; a tal fine, sono sempre validi gli indirizzi pubblicati sui siti istituzionali degli Enti. In caso di utilizzo della posta elettronica ordinaria, il SUAP provvede a inviare una notifica di trasmissione anche a mezzo fax. Tale indisponibilità può essere segnalata al monitoraggio istituzionale di cui all'art. 11 del DPR 160/2010 e al Coordinamento Regionale SUAP di cui al successivo art. 21.

In nessun caso i termini stabiliti dalle presenti Direttive possono essere ritardati a causa della inadeguata dotazione delle necessarie attrezzature informatiche da parte dei SUAP e degli Enti Terzi. La responsabilità per ogni eventuale ritardo derivante dal mancato utilizzo delle tecnologie per la trasmissione telematica dei documenti ricade interamente sull'Amministrazione inadempiente.

Art. 9 – Procedimento in immediato avvio

In tutti i casi, diversi dagli interventi edilizi, in cui la realizzazione dell'intervento non ricada nell'ambito di applicazione del comma 24 della LR 3/2008, l'imprenditore può avviare l'intervento sin dal momento della presentazione della pratica SUAP corretta, completa e congruente in tutte le sue parti presso il SUAP.

Per gli interventi edilizi non ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 24 della LR 3/2008, il titolo abilitativo viene conseguito sin dalla data di presentazione della pratica SUAP nei seguenti casi:

- edilizia libera ex art. 10 LR 4/2009;
- opere interne ex art.15 LR 23/1985;
- DUAAP ricadente nell'ambito di applicazione della SCIA ex art. 19 L241/1990.

Limitatamente ai casi di interventi che, secondo le vigenti norme settoriali, sono soggetti a concessione edilizia, il titolo abilitativo acquisisce efficacia decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP al SUAP.

La DUAAP – qualora necessario – deve essere corredata da:

- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
- le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente quando tale conformità dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o piani e programmi di tipo urbanistico-commerciale; la dichiarazione di conformità è di norma redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo ordine/collegio professionale, e l'oggetto della dichiarazione di conformità rientri interamente nel campo di competenza individuato dalla propria abilitazione professionale. La dichiarazione di conformità può comporsi di più parti, anche sottoscritte da tecnici diversi aventi ciascuno una specifica competenza in relazione all'oggetto dell'asseverazione stessa, purché ognuno di essi possieda i requisiti indicati nei precedenti commi e sempre che complessivamente venga attestata la piena conformità dell'intero intervento rispetto a tutte le norme applicabili;
- gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

L'assenza di discrezionalità nella valutazione della conformità dell'impianto produttivo deve essere espressamente attestata dal tecnico dichiarante al momento della presentazione della DUAAP.

Per le sole dichiarazioni di conformità escluse dal campo di applicazione della SCIA di cui all'art. 19 della L 241/1990 il tecnico abilitato deve obbligatoriamente essere munito di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, conformemente al disposto della LR 3/2008.

In caso di procedimento in immediato avvio, il titolo abilitativo conseguito secondo le modalità stabilite dalle presenti Direttive, equivale a tutti gli effetti alla concessione edilizia o ad altro titolo abilitativo di cui alla normativa settoriale vigente, conservandone anche i termini di validità temporale.



L'immediato avvio dell'intervento non è mai consentito nei casi previsti dall'art. 1, comma 24, della LR 3/2008.

Art. 10 – Procedimento in immediato avvio - Ricevuta rilasciata dal SUAP

All'atto della presentazione della DUAAP, il *software* regionale di gestione della pratica *on line* rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della pratica e la presa in carico da parte del sistema, previa verifica informatica automatica degli elementi minimi della stessa.

In caso di immediato avvio, da questo momento l'imprenditore può iniziare l'attività dichiarata o – in caso di intervento che secondo le vigenti norme settoriali è soggetto a concessione edilizia – decorrono i 20 giorni necessari per la costituzione del titolo edilizio.

Qualora la pratica venga inviata via PEC, la notifica di consegna della PEC equivale alla ricevuta automatica.

Ricevuta la DUAAP, il SUAP verifica la correttezza, completezza e congruenza della dichiarazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva il SUAP rilascia all'interessato la ricevuta definitiva ai sensi della LR 3/2008 e del DPR 160/2010 che sostituisce e contestualmente priva di efficacia la ricevuta automatica.

La ricevuta è costituita da un documento XML e dal corrispondente PDF/A sottoscritto digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile SUAP, contenente i seguenti elementi minimi:

- ufficio ricevente;
- informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la pratica;
- oggetto della comunicazione;
- estremi del dichiarante;
- elenco dei documenti informatici costituenti la pratica, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi;
- estremi del responsabile del procedimento;
- estremi di protocollazione;
- tipologia di procedimento (immediato avvio a 0 giorni, immediato avvio 20 giorni, Conferenza di Servizi);
- data di presentazione della pratica;
- elenco degli endoprocedimenti connessi.

In caso di immediato avvio la ricevuta, corredata dalla DUAAP e dai suoi allegati, costituisce il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio e deve essere mostrata in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.

La ricevuta deve essere trasmessa dal SUAP all'imprenditore tramite il *software* regionale di gestione della pratica *on line* o, in alternativa, tramite PEC.

Poiché il SUAP dovrà provvedere all'inoltro della documentazione agli Enti Terzi entro due giorni lavorativi dalla presentazione della DUAAP, tale termine è adottato quale limite massimo disponibile per il SUAP ai fini del rilascio della ricevuta.

La ricevuta viene rilasciata qualora i controlli formali effettuati dal SUAP sulla correttezza e completezza della documentazione abbiano esito positivo. In caso di esito negativo della verifica formale, il SUAP è tenuto a dichiarare espressamente l'irricevibilità della DUAAP, motivandola, e a dare atto che la stessa è priva di qualsiasi efficacia. L'irricevibilità può essere motivata dall'assenza formale di elementi o documenti necessari per l'attestazione della conformità del progetto alle norme e per la successiva verifica da parte degli uffici, non essendo prevista in fase di accettazione alcuna verifica di merito delle dichiarazioni rese. L'irricevibilità va altresì notificata agli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, nonché alla CCIAA territorialmente competente in caso di DUAAP contestuale a ComUnica.

Art. 11 - Procedimento mediante Conferenza di Servizi

Nei casi previsti dall'art. 1 comma 24 della LR 3/2008, è sempre necessaria la convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 25 della LR 3/2008, e degli artt. 14 e seguenti della L 241/1990 per quanto non disciplinato nello stesso.

All'atto della presentazione della DUAAP, il *software* regionale di gestione della pratica *on line* rilascia una ricevuta automatica che attesta la presentazione della pratica e la presa in carico della stessa da parte del sistema, ma non abilita l'imprenditore all'avvio dell'attività. Qualora la pratica venga inviata via PEC, la notifica di consegna della PEC equivale alla ricevuta automatica.

In caso di procedimento mediante Conferenza di Servizi non è obbligatorio il rilascio della ricevuta definitiva firmata digitalmente; è tuttavia fatto salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della L 241/1990.

In ambito regionale, il procedimento ordinario di cui al Capo IV del DPR 160/2010, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 13, è sempre espletato mediante Conferenza di Servizi; non è necessario procedere ai lavori della Conferenza nel caso in cui sia prevista l'acquisizione di un'autorizzazione, nulla-osta o parere di una sola Amministrazione, qualora il parere favorevole della stessa pervenga al SUAP prima della data fissata per la Conferenza stessa.

Le dichiarazioni di conformità dell'intervento devono comunque essere presentate, tranne che per gli aspetti discrezionali strettamente dipendenti dall'esito della valutazione rimessa alla Conferenza di Servizi.

Ricevuta la DUAAP, il SUAP trasmette telematicamente ed immediatamente agli Enti Terzi, secondo quanto previsto dal comma 25 dell'art.1 della LR 3/2008 e comunque non oltre 2 giorni lavorativi, la DUAAP debitamente compilata con i relativi allegati.

Entro 7 giorni dalla presentazione della DUAAP da parte dell'imprenditore, il SUAP provvede con atto separato alla convocazione per via telematica della Conferenza di Servizi, la quale può essere espletata anche telematicamente ovvero per audio o videoconferenza previo identificazione dei partecipanti; la Conferenza si svolge entro i 15 giorni lavorativi successivi alla convocazione.

La Conferenza svolge i propri lavori in un'unica seduta; è tuttavia possibile che essa aggiorni i propri lavori qualora sia indispensabile acquisire integrazioni documentali o modifiche progettuali, che non fosse stato possibile richiedere in precedenza per la corretta valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'intervento richiesto dall'impresa.

Durante la seduta della Conferenza di Servizi, si procede alla valutazione della conformità per tutti i profili compiutamente esaminabili, secondo le disposizioni generali previste dagli articoli 14 e seguenti della L 241/1990, nelle parti in cui essi sono compatibili con la LR 3/2008.

In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, in assenza di richieste di differimento o di osservazioni presentate esclusivamente nei modi e nei tempi previsti dalla L 241/90, e comunque antecedentemente alla data di svolgimento della Conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla Conferenza.



Al termine dei lavori, valutando le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza. Essa costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività proposte dall'interessato.

La determinazione motivata di conclusione del procedimento deve essere adottata dal responsabile del SUAP entro il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla chiusura dei lavori della Conferenza, deve essere generata in origine esclusivamente in formato digitale e sottoscritta digitalmente; la stessa deve contenere l'elenco dei documenti informatici allegati alla stessa, con le informazioni univoche di identificabilità di ciascuno di essi.

Art. 12 – Richiesta di integrazioni

Sia in caso di immediato avvio che in caso di Conferenza di Servizi, entro 7 giorni dalla presentazione della DUAAP, il SUAP può richiedere direttamente all'interessato opportune integrazioni, a seguito di una più approfondita verifica d'ufficio sulla completezza della pratica. Ulteriori integrazioni possono essere richieste successivamente dagli Enti Terzi, sempre per il tramite del SUAP.

La richiesta di integrazioni documentali trova applicazione quando il SUAP e gli Enti Terzi, pur non rilevando dalla documentazione disponibile alcuna difformità ritengano necessario acquisire ulteriori documenti richiesti dalle disposizioni settoriali o comunque utili al fine di eseguire compiutamente le verifiche di competenza. In tali casi le Amministrazioni formulano per via telematica idonea richiesta al SUAP, indicando con precisione i documenti che è necessario acquisire e i termini entro cui provvedere; il SUAP formalizza quindi entro 7 giorni per via telematica la richiesta all'interessato.

La documentazione integrativa deve essere presentata in ogni caso per via telematica, secondo le medesime regole vigenti per l'inoltro della pratica SUAP. In caso di integrazione o sostituzione di uno o più elaborati o documenti, il SUAP deve rilasciare una nuova ricevuta; nella stessa deve essere contenuto il dettaglio storico di tutte le precedenti ricevute relative alla stessa pratica SUAP, con il nuovo elenco completo di tutti i documenti validi relativi alla stessa.

In caso di immediato avvio, la richiesta di integrazioni documentali non comporta la sospensione dell'efficacia della DUAAP, sia essa inoltrata prima o dopo la formazione del titolo abilitativo, né l'obbligo di sospendere l'attività e/o l'intervento eventualmente avviati. Decorso inutilmente il termine concesso all'interessato per la presentazione della documentazione integrativa, l'ufficio competente può avviare la procedura volta all'emissione di un provvedimento interdittivo o prescrittivo.

In caso di Conferenza di Servizi, la richiesta di integrazioni documentali non comporta, di regola, la sospensione del procedimento unico ed il differimento della seduta della Conferenza, salvo che la stessa non riguardi elementi sostanziali in grado di impedire qualsiasi tipo di verifica sul progetto. Pur in presenza di una richiesta di integrazione documentale da parte di un Ente Terzo convocato alla Conferenza di Servizi, lo stesso è tenuto comunque a prendere parte ai lavori della Conferenza.

Durante la seduta della Conferenza di Servizi, può essere richiesta ulteriore documentazione integrativa, procedendo in tal caso all'aggiornamento della seduta. In ogni caso, la prima seduta della Conferenza di Servizi è l'ultima circostanza ammessa per segnalare l'esigenza di acquisire documentazione integrativa. I termini di cui al comma 25 dell'art.1 della LR 3/2008 ricominciano a decorrere dal momento della presentazione da parte dell'impresa delle integrazioni richieste in Conferenza.

Articolo 13 – Raccordo con le norme settoriali

Per i procedimenti rientranti nel campo di applicazione delle presenti Direttive, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in Leggi, Regolamenti e Direttive comunque difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico.

Sono fatti salvi gli effetti delle norme che prevedono iter e procedure che non possono essere gestiti con un procedimento di natura autocertificata, né che possono essere ricondotti ad una normale Conferenza di Servizi, ed in particolare:

- i provvedimenti di competenza del MIBAC e delle Soprintendenze; in tali casi la Conferenza di Servizi convocata dal SUAP ai sensi della LR 3/2008, si svolge secondo quanto previsto all'art. 14 ter della L 241/1990. In particolare, nel caso di procedimento di autorizzazione paesistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, il SUAP entro 2 giorni dalla presentazione della pratica, ne verifica la regolarità formale e la completezza compresa la presenza dei documenti previsti dal DPCM 12.12.2005. Nel caso in cui detta verifica dia esito negativo, il SUAP dichiara l'istanza irricevibile dandone immediata comunicazione all'interessato; in caso contrario trasmette la pratica SUAP alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico, comprese la Soprintendenza e l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Ricevuta la documentazione completa e ricevibile, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica elabora e trasmette al SUAP e alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa prevista dal comma 7 dell'articolo 146 entro 20 giorni dalla ricezione della pratica SUAP. Tale termine si intende interrotto qualora a seguito di una più approfondita analisi si ritenga necessario acquisire integrazioni documentali necessarie per la redazione di tale relazione; in tal caso l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica comunica al SUAP la richiesta di integrazioni che determina l'interruzione dei termini. Ricevuta la relazione tecnico illustrativa, il SUAP procede alla convocazione della Conferenza di Servizi che si svolgerà secondo quanto previsto all'art. 14 ter della L 241/1990; il SUAP procede altresì alla convocazione della Conferenza qualora entro i 20 giorni di cui sopra non sia arrivata la relazione tecnico illustrativa né una richiesta di integrazione



ASSESSORATO DEL L'INDUSTRIA

- le pubblicazioni all'albo pretorio telematico o al BURAS previste dalle norme di settore prima dell'emissione del provvedimento unico e ogni tipo di pubblicità legale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DPR 380/2001;
- la classificazione delle strutture ricettive, ai sensi delle LR 22/84 e 27/98; in tali casi, la classificazione è autocertificata provvisoriamente dal tecnico abilitato e consente l'immediato avvio dell'attività, mentre il provvedimento definitivo è rilasciato, anche successivamente all'apertura, secondo il procedimento descritto dalle norme di settore;
- l'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita; tali istanze vengono presentate al SUAP, il quale provvede a convocare la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 4, commi 5 e seguenti della LR 5/2006 nei tempi e nei modi previsti dallo stesso articolo. In caso di esito positivo dei lavori della Conferenza, il SUAP provvede a convocare un'ulteriore Conferenza di Servizi ai sensi della LR 3/2008 per l'acquisizione dei restanti atti abilitativi;
- l'autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nelle aree soggette a vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 del RD 3267/1923 e all'art. 21 del RD 1126/1926. In tal caso, la convocazione della Conferenza di Servizi avviene entro 7 giorni dal termine del periodo di pubblicazione del progetto all'albo pretorio. Il Corpo Forestale si pronuncia in sede di Conferenza. La pubblicazione del provvedimento finale integra la pubblicazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 21 del RD 1126/1926;
- l'acquisizione di pareri di organismi collegiali quali la Commissione comunale o provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, la Commissione sulle materie esplodenti ed altri che si esprimono discrezionalmente su una delle materie di cui all'art. 1, comma 24 della LR 3/2008, escluse le commissioni di collaudo. In tali casi, i pareri delle commissioni devono comunque essere acquisiti prima dell'emissione del provvedimento unico finale da parte del SUAP;
- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui agli artt. 4 e 5 delle Linee Guida approvate con Deliberazione G.R. 27/16 del 1.06.2011 "Linee guida attuative del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", e modifica della Delib.G.R. n. 25/40 dell'1.7.2010": tali impianti rientrano nell'ambito di competenza del SUAP; in particolare, per impianti soggetti a PAS ai sensi degli articoli sopra richiamati, il titolo abilitativo acquisisce efficacia decorsi 20 giorni dalla presentazione della DUAAP, mentre per gli interventi considerati attività in edilizia libera va presentata una pratica SUAP in immediato avvio;"
- le autorizzazioni per la realizzazione di linee elettriche ai sensi della LR 43/1989. Nei casi in cui è necessaria la pubblicazione sull'albo pretorio o sul BURAS ai sensi dell'art. 1 della citata norma, i termini di cui all'art. 1, comma 25 della LR 3/2008 decorrono dal termine del periodo concesso per la presentazione di osservazioni ed opposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 della LR 43/1989;
- in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'avvio dell'attività produttiva, ad inoltrare la DUAAP secondo le modalità previste dalle presenti Direttive;
- le autocertificazioni tese all'ottenimento delle licenze fiscali di cui al Testo Unico Accise; tali autocertificazioni devono essere presentate al SUAP, che provvede a inoltrarle all'Agenzia delle

Dogane competente per territorio; tuttavia, la licenza fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Dogane deve sempre essere acquisita prima dell'avvio delle attività di cui al Testo Unico Accise;

- gli interventi ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); tali interventi sono di competenza del SUAP ai sensi del comma 24 della LR 3/2008; nei casi in cui le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) prevedono che la redazione dello Studio di Compatibilità (SdC) idraulica o geologica e geotecnica sia facoltativa, l'imprenditore può rivolgersi – direttamente o per il tramite del SUAP – all'Ufficio competente al fine di richiedere una valutazione sulla necessità dello SdC. Qualora lo SdC non sia richiesto, la pratica SUAP può essere presentata in immediato avvio qualora l'intervento non preveda altre fattispecie da Conferenza di Servizi, mentre in caso di SdC obbligatorio, l'acquisizione del parere favorevole sullo stesso va acquisito – sempre per il tramite del SUAP - preliminarmente alla presentazione della DUAAP per l'acquisizione di tutti i restanti titoli abilitativi sul relativo intervento, compresa l'eventuale autorizzazione ai sensi del RD 523/1904.

Fermo restando l'elenco di cui sopra, in presenza di peculiari disposizioni amministrative settoriali, le norme procedurali previste dalle presenti Direttive devono essere opportunamente adattate al fine di garantire il rispetto delle specificità previste dalla norma settoriale. Il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali è demandato al Coordinamento regionale SUAP secondo le competenze di cui al successivo art. 21.

Art. 14 - Dichiarazione di agibilità

Il certificato di agibilità per tutti gli immobili funzionali all'esercizio di attività produttive è sempre sostituito da una dichiarazione resa:

- al termine dei lavori di costruzione o modifica di immobili, dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della LR 3/2008; la dichiarazione deve essere presentata di regola entro il termine di quindici giorni dall'ultimazione dei lavori; è ammessa la possibilità di provvedere anche successivamente, salva l'applicabilità delle sanzioni all'uso previste dal DPR 380/2001;
- per i locali nei quali gli ultimi lavori di costruzione o modifica siano terminati da oltre un anno, ovvero in caso di impossibilità sopravvenuta del direttore dei lavori, la dichiarazione può essere resa anche dal proprietario, dall'esercente o da altro soggetto avente causa ai sensi dell'art. 1, comma 26, della LR 3/2008.

La dichiarazione di agibilità si applica, in sostituzione del certificato e con le stesse modalità applicabili agli impianti produttivi, anche per gli immobili a destinazione residenziale realizzati da e per conto di imprese edili o immobiliari nell'ambito della propria attività.

Nella Regione Sardegna, per i casi sopra indicati non è prevista la facoltà di presentare un'istanza ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/2001.

La dichiarazione di agibilità deve essere presentata al SUAP esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto dai precedenti articoli per i procedimenti in immediato avvio. Alle dichiarazioni di agibilità si estendono anche le disposizioni relative al rilascio della ricevuta a seguito di verifica formale da parte del SUAP, nonché i termini per la richiesta di integrazioni documentali.

La dichiarazione dovrà comunque essere corredata da tutte le attestazioni e dalla documentazione prevista dal DPR 380/2001 per il rilascio del certificato di agibilità, e segnatamente:

- copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, comprensiva delle planimetrie catastali. In alternativa, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta dal tecnico incaricato, nella quale si attesta l'avvenuta iscrizione al catasto dell'immobile, conformemente al progetto approvato ed alla sua reale configurazione, recante gli estremi necessari per il reperimento d'ufficio dei documenti ai sensi del DPR 445/2000;



- dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori o dall'interessato (secondo il caso che ricorre), di conformità dell'opera rispetto al progetto presentato;
- dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori o dall'interessato (secondo il caso che ricorre), in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
- dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del DPR 380/2001, nonché all'articolo 1 della L10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del medesimo DPR 380/2001;
- certificato di collaudo statico;
- certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del DPR 380/2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- dichiarazione di conformità alle norme in materia igienico-sanitaria e di prevenzione incendi.

La dichiarazione di agibilità è immediatamente efficace ed abilita all'utilizzo dell'immobile sin dalla data della sua presentazione presso il SUAP competente, sempreché essa sia ritenuta completa e coerente e venga rilasciata la ricevuta. Ricevuta la dichiarazione, il SUAP la trasmette entro 5 giorni per via telematica alle Amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che – ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPR 160/2010 sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi 90 giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'ufficio tecnico comunale territorialmente competente provvederà, con atto espresso, a privare di efficacia la dichiarazione di agibilità, secondo le modalità previste dal successivo Art. 17.

Art. 15 – Collaudo

La procedura di collaudo di cui all'art. 1, comma 27, della LR 3/2008 ed all'art. 10, comma 1, lettera b) del DPR 160/2010 trova applicazione obbligatoriamente ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in opera dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività produttiva a collaudo e sostituisce le procedure all'uopo previste dalla norma settoriale, compresi i lavori di apposite commissioni previste da singole disposizioni normative e regolamentari.

Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui al precedente art. 14 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale comprenda tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

Prima o contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa deve inoltrare per il tramite del SUAP, secondo le procedure previste dalle norme settoriali, la documentazione utile per il rilascio degli atti finali (es: CPI o licenza fiscale), con tutti i documenti necessari per l'istruttoria dei diversi enti coinvolti.

In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAP il certificato di collaudo. Il certificato di collaudo costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per

l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli atti finali da parte degli uffici comunali e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Il certificato di collaudo - rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore - riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate successivamente alla presentazione della DUAAP dalle Amministrazioni competenti.

Il SUAP riceve il verbale ed il certificato di collaudo, e lo trasmette entro 5 giorni per via telematica alle Amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che – ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DPR 160/2010 sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi 90 giorni.

Art. 16 - Riunione tecnica

Ai sensi dell'art. 1, comma 22 della LR 3/2008 ed dell'art. 9 del DPR 160/2010, qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il SUAP, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti.

La riunione è convocata ad iniziativa d'ufficio, in particolare, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- ogni qualvolta emerga l'esigenza di ottenere chiarimenti da parte di più Enti Terzi, per cui si renda auspicabile un esame contestuale dei diversi aspetti;
- ogni qualvolta si ritenga che le modifiche progettuali richieste unilateralmente da un Ente Terzo possano influire sulla sfera di competenza di altri soggetti coinvolti nella stessa pratica SUAP;
- quando sia stata emessa una pluralità di provvedimenti prescrittivi e/o interdittivi, ovvero siano state avviate le relative procedure di emissione da parte degli uffici competenti, se si ritiene che attraverso lo strumento della riunione possa essere scongiurato l'esito sfavorevole del procedimento unico.

Di tale riunione è redatto apposito verbale ai sensi dell'art. 11 della L 241/1990. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

Art. 17 - Verifiche e adempimenti conseguenti ai procedimenti in immediato avvio, agibilità e collaudo

Le Amministrazioni competenti devono eseguire le verifiche sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni rese dall'interessato e dai suoi tecnici di fiducia e, eventualmente, adottare i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 28, della LR 3/2008.

Nel caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere autonomamente all'emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritengono necessari in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, trasmettendo in via telematica al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso; il SUAP inoltra tali atti a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, l'Amministrazione competente:

- qualora sia possibile conformare alla normativa vigente l'attività oggetto della DUAAP, emette un provvedimento prescrittivo affinché l'interessato provveda alle modifiche necessarie o ad acquisire i requisiti mancanti entro un termine fissato dall'Amministrazione;



- qualora non sia possibile conformare alla normativa vigente l'attività oggetto della DUAAP, ovvero sia decorso infruttuosamente il termine all'uopo fissato, adotta motivati provvedimenti interdittivi, contenenti il divieto di prosecuzione dell'attività e l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

I provvedimenti prescrittivi e interdittivi per le DUAAP ricadenti nell'ambito di applicazione della SCIA di cui all'art. 19 della L 241/1990 devono essere emessi entro 60 giorni dalla ricezione della DUAAP. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In tali casi, decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della DUAAP, all'Amministrazione è consentito emettere provvedimenti interdittivi solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante l'emissione di un provvedimento prescrittivo volto alla conformazione dell'attività alla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti necessari.

Il provvedimento prescrittivo si pone all'interno del procedimento SUAP e viene emanato quando, pur non essendovi una vera e propria difformità del progetto dalle norme vigenti, vi sia comunque la necessità di effettuare piccoli adeguamenti e modifiche all'intervento presentato. Il provvedimento prescrittivo pone condizioni o dà indicazioni all'impresa perché l'intervento sia pienamente conforme alla norma tutelata dall'Ente che emana il provvedimento. Il SUAP inoltra il provvedimento prescrittivo a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico al fine di verificare la conformità delle modifiche richieste rispetto alle legislazioni settoriali vigenti.

Il provvedimento interdittivo è un atto mediante il quale l'Amministrazione vieta l'avvio o la prosecuzione dell'intervento in quanto riscontra la difformità rispetto ad una norma sulla quale l'Ente che emana il provvedimento esercita i controlli di competenza. Si emette un provvedimento interdittivo quando la situazione non è sanabile con integrazioni o modifiche non sostanziali. Come tale, il provvedimento interdittivo deve essere inteso come atto finale di un procedimento autonomo, avviato su iniziativa d'ufficio a seguito delle verifiche sulla DUAAP, ma svincolato dal procedimento SUAP. La competenza all'emanazione dell'atto non è del SUAP, ma dell'Ente o dell'ufficio competente ad intervenire sulla specifica materia; può essere emesso in qualsiasi momento e deve essere comunicato al SUAP e all'interessato.

Qualora all'interno di un procedimento unico un Ente Terzo emetta un atto interdittivo, il SUAP inoltra lo stesso a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico, affinché gli stessi possano valutare se il venir meno di un titolo abilitativo facente parte del procedimento unico possa dar luogo ad altri atti interdittivi di competenza di altri Enti Terzi. Il SUAP svolge un ruolo di coordinamento tra gli Enti, i quali restano i soli titolari del potere interdittivo; a tal fine il SUAP può anche avvalersi dell'istituto della riunione tecnica di cui al precedente art. 16. Qualora l'atto interdittivo o la pluralità di atti interdittivi emessi dagli Enti Terzi portino all'impossibilità di realizzare l'intervento o di proseguire l'attività come dichiarato nella DUAAP, il SUAP – in accordo con gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento unico – dichiara l'inefficacia totale o parziale del titolo abilitativo.

Gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche che sono chiamati, dalla norma settoriale, ad esercitare un ruolo tecnico consultivo propedeutico alla formazione di un titolo abilitativo di competenza di un altro soggetto, non possono emettere direttamente atti interdittivi, mentre hanno facoltà di emettere provvedimenti prescrittivi al fine di imporre le condizioni per la piena tutela dell'interesse pubblico di propria competenza. Qualora gli stessi rilevassero difformità non sanabili mediante l'imposizione di una prescrizione, hanno il

dovere di segnalare all'ufficio titolare del potere autorizzatorio e al SUAP, in maniera chiara ed univoca, la difformità rilevata, nonché le eventuali condizioni per il suo superamento, ovvero la necessità di una globale riformulazione del progetto. L'ufficio titolare del potere autorizzatorio sarà quindi tenuto ad emettere l'atto interdittivo, in conseguenza della difformità segnalata dall'organo tecnico consultivo.

Sia in caso di procedimento in immediato avvio che in caso di procedimento in Conferenza di Servizi gli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici comunali e dalle Amministrazioni pubbliche - sia antecedentemente che successivamente alla formazione del titolo abilitativo - devono essere trasmessi al SUAP, salvo che la verifica abbia esito pienamente positivo e l'ufficio competente non abbia alcuna precisazione o prescrizione da formulare.

In caso di accertata difformità per ragioni diverse da quelle indicate dall'art. 1, comma 28, della LR 3/2008, si procede previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L 241/90, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di opportune osservazioni e memorie.

In tutti i casi in cui gli uffici comunali o le Amministrazioni pubbliche competenti alla verifica abbiano dei dubbi interpretativi sulle dichiarazioni dovuti a motivazioni comunque non riconducibili in maniera oggettiva a norme espresse ed univocamente interpretabili, possono convocare l'interessato secondo le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione o di errori dovuti ad una diversa applicazione di norme non univocamente interpretabili, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. In ogni caso, la falsità delle dichiarazioni deve essere espressamente attestata dall'ufficio comunale o dall'Amministrazione pubblica che ne rilevi la sussistenza. Ad esso spetterà effettuare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dandone contestuale notizia al SUAP.

A seguito della segnalazione alla Procura, il SUAP trasmette immediatamente la notizia agli Enti Terzi. In caso di intervento edilizio, l'ufficio competente in materia edilizia, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

Il decorso del termine dei 60 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 1, comma 29, della LR 3/2008 non fa venir meno la possibilità di intervento, in caso di accertata carenza dei requisiti di legge e/o di dichiarazioni non veritiere da parte dell'interessato o del tecnico incaricato.

Art. 18 - Progetti non conformi allo strumento urbanistico

Le disposizioni di cui all'art. 1 commi 16-32 della LR 3/2008 non si applicano ai progetti di impianti produttivi contrastanti con le prescrizioni dello strumento urbanistico.

Per le varianti agli strumenti urbanistici si applicano le procedure ordinarie previste dall'articolo 20 della LR 45/1989 e ss.mm.ii..

Art. 19 - Pareri preliminari

E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP agli uffici comunali e alle Amministrazioni pubbliche competenti per materia di pronunciarsi entro 30 giorni sulla conformità rispetto alle norme vigenti dei progetti preliminari senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

Il SUAP provvede a richiedere tali pareri direttamente o mediante la convocazione di una Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 bis della L 241/1990.

Art. 20 – Spese, diritti e oneri concessori



ASSESSORATO DEL L'INDUSTRIA

Il procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall'impresa al SUAP e agli Enti Terzi per la richiesta di autorizzazioni, nulla-osta o pareri comunque denominati, sostituiti dalla dichiarazione autocertificativa.

Gli oneri istruttori devono essere predeterminati, pubblici e tali da non vessare in maniera eccessiva l'impresa anche in relazione all'entità dell'intervento.

Nelle more dell'attivazione del sistema di pagamento di cui all'art 3 lettera d del DPR 160/2010 l'impresa interessata è tenuta a procedere al pagamento secondo le modalità ordinarie delle spese e dei diritti previsti dalle disposizioni vigenti, e ad allegare copia delle ricevute dei pagamenti stessi.

Quando prevista, l'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale, o con le modalità che verranno indicate dai Ministeri competenti.

In caso di interventi edilizi, unitamente alla DUAAP e a pena di irricevibilità della pratica SUAP, l'interessato dovrà presentare il calcolo degli oneri concessori previsti dalle vigenti norme, secondo la parametrizzazione in vigore nel Comune di riferimento, redatto dal tecnico progettista.

Per i soli casi di DUAAP in immediato avvio, va allegata la ricevuta del versamento degli oneri stessi, mentre per i procedimenti in Conferenza di Servizi, il pagamento degli oneri concessori può avvenire all'esito dei lavori della Conferenza, ma comunque prima dell'emissione del provvedimento finale.

Se il Comune ammette il pagamento rateale, dovrà essere allegata copia del versamento della prima rata, con un prospetto analitico della rateizzazione stessa, secondo gli schemi e le modalità previste dal regolamento edilizio, sottoscritto dal tecnico progettista e dall'interessato.

Art. 21 – Ufficio regionale SUAP

Nelle more della costituzione dell'Ufficio regionale SUAP, di cui all'art.1, comma 18, della LR 3/2008, il Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell'Assessorato Industria svolge il ruolo di Coordinamento Regionale SUAP.

Il Coordinamento Regionale SUAP è competente:

- a fornire assistenza ai SUAP e alle imprese in merito alla corretta applicazione del procedimento unico anche in raccordo con le normative di settore di concerto con gli Enti competenti;
- ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico anche in raccordo con le normative di settore di concerto con gli Enti competenti;
- a individuare ulteriori fattispecie rispetto a quelle individuate dall'art. 4 riconducibili a leggi speciali, nonché a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico;
- a gestire il portale tematico regionale per le imprese, ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematico della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni;
- a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico con le Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di Categoria ed Ordini professionali.

Nelle more della costituzione dell'Ufficio regionale SUAP, gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 18 punti a) e b) della LR 3/2008 verranno svolti direttamente dai singoli Assessorati regionali competenti per materia.

Art. 21 Disposizioni finali e transitorie

Le pratiche presentate prima dell'entrata in vigore del DPR 160/2010 continuano a essere gestite secondo le modalità di cui alla Deliberazione G.R. 22/1 del 11.04.2008, anche in caso di integrazioni o sostituzioni documentali. Eventuali varianti alle stesse, o pratiche successive comunque riguardanti la medesima attività o impianto produttivo, devono essere presentate secondo le modalità previste dalle presenti Direttive.

Le presenti Direttive sostituiscono integralmente la Circolare allegata alla Deliberazione G.R. 22/1 del 11.04.2008, che viene contestualmente abrogata.